

Mozione

Piano d'azione per garantire la sicurezza antincendio a 30'000 inquilini di Lugano

del 12 aprile 2020

Una situazione oggettivamente preoccupante

A Lugano vi sono 11'500 edifici, dei quali 9'700 edificati prima del 1997. Per 8'000 stabili edificati prima del 1997, di cui 2100 stabili con più di 4 piani, la Città non dispone di informazioni sulla conformità antincendio in base al rischio residuo. Come ammette il Municipio nella risposta del 14 febbraio 2020 alle interrogazioni 1012 e 1052 *“non si può ritenere che il tema della sicurezza antincendio a Lugano sia totalmente sotto controllo.”*

L'unica soluzione è che la Città avvii un'indagine a tappeto per i 2100 stabili menzionati: in caso di mancato riscontro dei proprietari la Città dovrà ordinare le perizie sul rischio residuo, far fare dai proprietari gli interventi di messa a norma e verificarne l'attuazione.

Solamente in tal modo agli inquilini di 2100 vecchi stabili di dimensioni medio-grandi potrà essere assicurata la necessaria sicurezza in caso di incendi. Stimando che vivano 15 persone in ognuno di questi 2'100 stabili, ne va della sicurezza di 30'000 inquilini!

Basi legali (fonte: www.cispi.ch)

*Conformemente alla **Legge Edilizia (art. 41c e art. 41g LE)** ed al relativo **Regolamento d'applicazione (art. 44a cpv2 e art. 44g cpv 2 RLE)** spetta all'Autorità comunale verificare se il rischio residuo d'incendio dell'edificio o impianto esistente risulta accettabile. Per l'espletamento di questo compito l'Autorità comunale si avvale di un **Tecnico Riconosciuto nel campo delle Polizia del Fuoco, secondo l'art. 44h RLE**. Se la verifica attesta l'**accettabilità del rischio** la procedura è conclusa; nel caso invece in cui risultasse un **rischio residuo non accettabile**, soprattutto per la sicurezza delle persone, il Municipio dovrà ordinare al proprietario dell'edificio/impianto la presentazione di un concetto di protezione atto a ridurre il rischio ad un livello accettabile (**art. 44g cpv1**). Va inoltre tenuto conto che il Municipio, nel caso di **difetto grave e pericolo imminente** per l'incolumità delle persone, deve ordinare la sospensione delle attività, **art. 42 LE e 107 LOC**.*

*Conformemente all'**art. 44g RLE cpv3** spetta al proprietario, nel caso di **un intervento parziale su edifici e/o impianti esistenti**, la presentazione al Municipio di una perizia che certifichi che il rischio residuo presente nella parte di edificio/impianto non oggetto dell'intervento risulti accettabile. Per l'espletamento di questo compito, il proprietario deve avvalersi di un **Tecnico Riconosciuto nel campo della Polizia del Fuoco secondo l'art. 44h RLE**. Se la verifica attesta l'**accettabilità del rischio** la procedura è conclusa; nel caso invece in cui risultasse un rischio residuo non accettabile, soprattutto per la sicurezza delle persone, il proprietario deve adattare l'edificio e/o impianto secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo (**art 44g RLE cpv1**).*

Proposta della mozione

Chiediamo l'adozione di un credito d'investimento a favore di un piano d'azione per la sicurezza antincendio da parte della Città.

Come primo e urgente passo si tratta di agire sugli edifici con più di 4 piani, edificati prima del 1997, come pure sugli edifici/impianti accessibili al pubblico, per i quali il Comune non dispone di informazioni sulla loro conformità antincendio in base al rischio residuo. In caso di mancato riscontro dei proprietari la Città dovrà ordinare le perizie sul rischio residuo, far fare dai proprietari gli interventi di messa a norma ed infine verificarne l'attuazione in tempi congrui.

Alla luce di quanto precede chiediamo di voler risolvere:

1. La mozione è accolta
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ossequio

Raoul Ghisletta (PS), Nicola Schönenberger (I Verdi), Edoardo Cappelletti (PC), Carlo Zoppi (PS)